



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

PD 60S/2017

CSA 8/2017

La Corte Sportiva di Appello

Nelle persone dei Signori:

Avv. Carlo Albini	Presidente
Avv. Carlo Celani	Componente
Avv. Sergio Smedile	Componente estensore

ha pronunciato la seguente

Decisione

Nel reclamo proposto dal Sig. **Pierpaolo Cerani** avverso la decisione del Giudice Sportivo territoriale per la Lombardia adottata in occasione della gara del 2.10.2017 svoltasi sul percorso del Circolo Golf Club di Bergamo ed emessa il 10 novembre 2017.

Con la predetta decisione, il primo Giudice, ha irrogato la sanzione della squalifica temporanea per mesi 18 al Sig. Cerani *"responsabile dell'illecito contestato per avere consapevolmente consegnato lo score riportante l'illecita alterazione del risultato riportato alla buca "9"*.

Il risultato effettivamente conseguito risulta modificato con la sovrapposizione del numero "4" al di sopra della X.

Ha proposto tempestivo reclamo il Sig. Cerani con l'assistenza degli avvocati Giorgio Spanio e Marco Nazareno Mizzau, sostenendo:

- 1) Carezza di motivazione in relazione all'accertamento dei fatti e dell'acquisizione del materiale probatorio;
- 2) Carezza di motivazione in relazione alla valutazione delle prove acquisite nel corso del giudizio di prime cure;
- 3) Perplezza ed obiettivamente incomprensibile motivazione nel giudizio di prime cure.

Complessivamente le doglianze attengono al mancato accertamento – oltre il ragionevole dubbio – dei fatti fondamentali della imputazione, ovverossia: l'alterazione dello score e la consegna dello score riportante un punteggio più favorevole per l'indagato, che avrebbe comportato l'applicazione del noto principio "*in dubio pro-reo*".

Si contesta altresì la conduzione di parte della istruttoria avvenuta senza la garanzia del contraddittorio.

All'udienza del 5 dicembre 2017, davanti a questa Corte sono comparsi il reclamante, assistito dall'Avv. Giorgio Spanio. Assente il rappresentante della Procura Federale, che, ritualmente costituita, ha concluso per il rigetto del reclamo.

Il giorno successivo a quello della gara, e dopo la premiazione che ha visto il giocatore Cerani proclamato vincitore, il Sig. Quaglia, marcatore del Cerani, segnalava alla Segreteria del Circolo Golf Bergamo la presunta irregolarità riferendo l'esatto punteggio conseguito dal Cerani alla buca 9: 7 colpi, cioè X. Punteggio che non gli avrebbe consentito il risultato vittorioso.



Nella prima fase della raccolta di informazioni da parte del Segretario del Circolo, ci si è attardati ad accertare il punteggio effettivamente conseguito dal Cerani alla buca "9". In realtà lo stesso inquisito, sin dal primo suo intervento, su sollecitazione del Segretario del Circolo, ha confermato di aver conseguito "X" e non "4" alla buca 9.

A tale dichiarazione è seguita la squalifica dalla gara secondo la Regola 6-6d. Squalifica mai contestata dal Cerani.

Rinviato a giudizio dal primo Giudice, a parere di questa Corte fondamentale, ai fini dell'istruttoria, sarebbe stato effettuare un più accurato accertamento circa la persona che aveva provveduto alla consegna degli scores in Segreteria.

Sul punto della consegna il Giudice si è avvalso delle dichiarazioni scritte del marcatore dell'indagato (Sig. Quaglia) rilasciate al Segretario del Circolo il giorno successivo alla gara.

Questi, riconfermando ancora il percorso della buca 9, non è stato in grado di indicare chi avesse fisicamente consegnato gli scores, avendo egli provveduto a consegnare in Segreteria solo il proprio.

Utile evidenziare, per quanto si dirà, che il Quaglia ha affermato *"di aver rincorso il Sig. Jacopo Muzina negli spogliatoi perché non gli aveva fatto firmare il proprio score"*.

Nel corso del procedimento, dopo la costituzione dell'indagato, il quale nella memoria difensiva a sostegno della propria estraneità nella correzione del punteggio, produceva, una perizia grafica che attestava sotto il profilo grafologico di non essere l'autore della correzione; mentre



il Giudice Territoriale, sentito l'indagato, riteneva di acquisire la deposizione del giocatore da costui marcato, Sig. Allora Abbondi.

Quest'ultimo, con dichiarazione resa via e-mail affermava: a) che dopo il controllo degli scores il Cerani aveva trattenuto entrambi gli scores per verificare il suo (proprio n.d.r.) score; b) che il Cerani gli avrebbe in seguito confermato di avere consegnato entrambi gli scores.

Sul punto sorge spontaneo chiedersi: a) se gli scores erano stati controllati in contraddittorio quale motivo potesse spingere il Cerani a trattenere lo score dell'Allora Abbondi per ulteriore controllo? b) se il Cerani fosse stato in possesso di entrambi gli scores non avrebbe corretto il proprio risultato su entrambi, prima della consegna in Segreteria?.

In realtà solo lo score del Cerani alla buca 9 presenta la correzione, mentre su quello da lui marcato, nella colonna marker, risulta una X.

Se ai legittimi interrogativi di cui sopra si aggiunge la dichiarazione resa dall'altro giocatore, Jacopo Muzina, che il Giudice Territoriale ha ritenuto superfluo acquisire e prodotta in questa sede dalla difesa del reclamante, ne esce un quadro ancor più confuso circa l'elemento fondamentale da accertare che è quello della consegna degli scores.

Il giocatore Jacopo Muzina (marcatore del Quaglia), ha affermato di essersi recato insieme con il Cerani, al termine della gara negli spogliatoi, precisando: *"non so chi degli altri due compagni di gioco abbia consegnato gli scores in Segreteria"*.

La deposizione contrasta nettamente con quella resa da Allora Abbondi, mentre trova un qualche riscontro nella dichiarazione del Quaglia che



conferma di *"avere rincarso il Sig. Jacopo Muzina negli spogliatoi per firmare il proprio score"*.

Tra le censure mosse alla decisione del Giudice Territoriale da parte del reclamante vi è anche quella del mancato rispetto del contraddittorio in fase istruttoria, evidentemente facendo riferimento alle modalità con cui è stata acquisita dal Giudice la deposizione del giocatore Allora Abbondi.

Questa Corte deve riconoscere che per un episodio di tale gravità, come l'alterazione dello score, sarebbe stato opportuno procedere con particolare cura alla acquisizione delle prove orali, da raccogliersi possibilmente nel corso del procedimento nel rispetto del contraddittorio e, possibilmente, con il confronto tra le dichiarazioni contrastanti.

Va rilevato però che all'udienza istruttoria dell'8.11.2017, la difesa dell'indagato, presa conoscenza della predetta dichiarazione acquisita dal Giudice in via telematica, non ha sollevato alcuna obiezione sulle modalità di detta acquisizione, ritenendo anzi utile alle proprie tesi quanto dichiarato dal teste.

Al dubbio che sorge relativamente al soggetto che ebbe a consegnare lo score del Cerani - e non va sottaciuta neppure la negligenza di chi ha proceduto a stilare la classifica finale senza avvedersi della discordanza emergente sugli scores dell'indagato e del suo marcatore - si aggiunge il dubbio circa l'autore materiale della correzione.

Dubbio avallato non tanto, o non solo, dalla relazione tecnica-grafologica redatta dal un perito iscritto nell'Albo del Tribunale Civile e Penale di Milano prodotta dall'indagato, la cui efficacia probatoria non va oltre il valore indiziario trattandosi di una perizia di parte e considerata la

obiettiva difficoltà di riconoscere o disconoscere con assoluta certezza la paternità della scrittura di un solo numero per di più sovrapposto ad una X, quanto soprattutto dal fatto che il Cerani, sia al termine della gara che in momenti successivi, ha affermato di avere fatto quattro X e con ciò di avere compromesso un buon risultato; per di più senza correggere anche la X scritta sulla colonna marker dello score del giocatore da lui marcato.

Non v'è dubbio che le dichiarazioni rese dall'altro giocatore, il Muzina, non acquisite nel corso del giudizio avrebbero fornito al Giudice di primo grado altri elementi tali da portarlo quantomeno a diverse valutazioni in ordine alla certezza sulla attribuibilità al Cerani della correzione e della consegna dello score.

Per le motivazioni esposte, questa Corte, ritiene non raggiunta la certezza di una alterazione dolosa del risultato da parte dell'inquisito, con conseguente accoglimento, sia pure parziale, del reclamo.

Tuttavia, non può ritenersi del tutto esente da colpa il comportamento tenuto dal Cerani.

Ed infatti, comunque si siano realmente svolti i fatti, è incontestabile che una serie di omissioni rispetto ai doveri imposti dalle Regole - che un giocatore di buon livello (hcp 17), dovrebbe ben conoscere e osservare - e consistenti nella esatta tenuta dello score, nel controllo del punteggio e nella sua custodia fino alla consegna da parte del giocatore alla fine della gara - hanno dato origine al procedimento disciplinare.

E' altresì riprovevole l'aver in fase di premiazione accettato il verdetto ed il premio sebbene sussistesse quantomeno il dubbio circa l'esattezza del risultato attribuito, limitandosi a manifestare delle perplessità all'atto della

proclamazione secondo quanto dichiarato dal signor Muzina suo compagno di gioco.

Peraltro va tenuto conto come al termine della gara l'inquisito aveva dichiarato di voler lasciare il Circolo al più presto essendo molto stanco ed indisposto e solo per l'insistenza dei compagni di gioco, in particolare dei signori Quaglia e Allora Abbondi - che aveva conosciuti proprio quel giorno - aveva accettato di partecipare alla cena ed alla premiazione ma di avere subito dopo lasciato il Circolo per le sue non buone condizioni fisiche.

Qualche perplessità peraltro suscita anche il comportamento del signor Quaglia che essendo stato il suo marcatore e trovandosi al suo tavolo, avrebbe ben potuto richiamare l'attenzione del Cerani e comunque andare in Segreteria per controllare il suo punteggio, anziché attendere il giorno successivo per contattare telefonicamente la Segreteria, manifestando le sue perplessità sul punteggio attribuito al Cerani.

Per tali considerazioni questa Corte ha ritenuto che l'infrazione attribuita al Cerani non possa considerarsi di carattere doloso bensì gravemente colposo.

Per tanto, in parziale accoglimento del reclamo, la sanzione della sospensione inflitta dal primo Giudice, va di conseguenza ridotta da mesi 18 a mesi 6, in base al disposto dell'art. 17, 2° co., R.G.

Va invece respinta la richiesta di sospensione condizionale della sanzione non essendo più previsto tale istituto dal nuovo R.G.; richiesta che in ogni caso non potrebbe essere accolta, non sussistendone i presupposti.

L'accoglimento solo parziale del reclamo non giustifica la restituzione della tassa versata.



P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello, definitivamente pronunciando, visto l'art.17, 2° co., R.G., in parziale accoglimento del Reclamo e riformando la decisione impugnata (R.G. 60S/17), riduce la sanzione della squalifica temporanea con divieto di svolgere attività sportiva in ambito F.I.G. da mesi 18 a mesi 6, con decorrenza dal 10 novembre 2017.

Rigetta la richiesta di sospensione condizionale della sanzione.

Dispone la definitiva acquisizione della tassa versata.

Così deciso in Roma il 19 dicembre 2017

Il Presidente



Il Giudice estensore

